ANNO V 1852 - N° 163

L'OPINIONE

Martedì 15 giugno

PREZZO D'ASSOCIAZIONE

	Torino	Provincia	Estero
Un Anno	L. 40	L. 44	L. 50
6 Mesi	22	24	27
3 Mesi	12	13	14 50

L'Ufficio è stabilito in via S. Domenico, casa Bussolino, porta N. 20, piano primo, dirimpetto alla Sentinella.

Le lettere, ecc. debbono indirizzarsifranche alla Direzione dell'*Opinione*
Non si darà corso alle lettere non affrancate.
Per gli annunzi, centesimi 25 ogni linea.
Prezzo per ogni copia, centesimi 25.

TORINO, 14 GIUGNO

FINANZE AUSTRIACHE.

La *Gazzetta di Vienna* dell'8 corrente contiene un articolo ufficiale sull'argomento spinoso delle finanze austriache, scritto nell'intenzione di somministrare la prova che le medesime furono sempre in floridissimo stato, e se qualche imbarazzo è sopravvenuto, esso sarebbe interamente da attribuirsi alle agitazioni rivoluzionarie, che incominciate nel 1846 vennero ad una crise imprevedute nel 1848, e continuarono sino al giorno d'oggi a manifestare la loro funesta influenza. La *Gazzetta di Vienna* pretende che nel 1845 le finanze austriache presentarono un sopravvanzo di rendite di 7,611,000 fiorini delle rendite sulle spese in fine d'anno, e che nel 1846 questo avanzo fu di soli 1,130,000 fior., mentre invece nel 1847 vi fu una deficienza di circa 7 milioni. Questa deficienza fu nel 1848 di 45 milioni, nel 1849 di 125 milioni e nel 1850 di 71 milioni di fiorini. Tali sono le cifre che quella gazzetta ufficiale ci presenta sotto la data dell'8 giugno 1852. Noi però, che abbiamo buona memoria, ci ricordiamo che la stessa *Gazzetta di Vienna* nel suo numero del 24 marzo 1851, ci presentava un prospetto con cifre ben diverse. Allora quel foglio ci assicurava che nel

1845 vi fu una deficienza di	12,693,258
1846	15,877,127
1847	47,403,350
1848	64,859,861
1849	139,850,916
1850	77,161,623

Ognuno vede che la differenza non è insignificante. È bensì vero che questa volta la *Gazzetta di Vienna* usa la precauzione di parlare sempre di rendite ordinarie e di spese ordinarie, facendo supporre che siano ommesse le rendite e le spese straordinarie. Ma questi sotterfugi sono una maggiore prova della malafede colla quale procede il governo austriaco in materia di finanze per ingannare il pubblico sul vero stato delle medesime. Infatti le cifre degli introiti indicate nel prospetto dell' 8 giugno 1852 corrispondono pei primi quattro anni precisamente a quelle indicate nel prospetto del 24 maggio 1851 e non havvi un fiorino di differenza. Soltanto pel 1849 gl' introiti furono notati nel prospetto 1851 con 149 milioni, mentre nel prospetto 1852 figurano con 135 milioni, e pel 1850 si notano gl' introiti nel primo prospetto in 191 milioni, mentre nel secondo sono invece di 180 milioni. La differenza sta nelle cifre delle spese ed è abbastanza grande, come rilevasi dai dati sopraccennati.

Il governo austriaco crede con questa fantasmagoria di cifre di inorpellare il pubblico e di ottenere che il medesimo accorra a versare i suoi capitali nel nuovo prestito che ha tentato di negoziare a Londra e Francoforte. Ma siccome la *Gazzetta di Vienna* non ha il privilegio di esser sola a conoscere l' aritmetica, ma vi sono molti altri che sanno fare i conti, così ne consegue che le sue menzogne non fanno alcun effetto, e che probabilmente il nuovo prestito avrà lo stesso misero risultato come quello promulgato con tanto apparato e magniloquenza nel settembre dell' anno scorso. A quell' epoca peraltro il governo austriaco nella previsione di uno scacco si era tenuto aperta una sortita; il prestito poteva essere fatto tanto in carta come in denaro sonante, e non essendovi al certo deficenza di carte di credito dello Stato di ogni specie nella monarchia austriaca, così fu cosa facile all' amministrazione finanziaria di farne comparire quanta ne occorreva per coprire apparentemente l' intero prestito.

Nell' attuale circostanza il prestito dovrebbe essere versato in denaro sonante, e siccome di questa merce le casse dello Stato in Austria sono affatto al secco, non è possibile di fare il giuoco di levarla da un luogo per farla comparire in un altro, come avvenne l' anno scorso colla carta e come facevano nei secoli passati gli alchimisti, e i cercatori di tesori nascosti, e come fanno attualmente i prestigiatori. Probabilmente l' affare si dileguerà nel silenzio, il governo austriaco incasserà quel poco denaro che avrà potuto trappolare ai gonzi e continuerà con tutta pacatezza ed indifferenza sulla via che conduce direttamente alla bancarotta.

La *Gazzetta di Vienna* ci vuol far credere che l'attuale prestito sia il seguito di una lunga serie di misure concretate sino dall' aprile 1851 per mettere in equilibrio le finanze e per ristabilire il credito della carta monetata.

Rammentiamo a questo proposito che infatti a quell'epoca i giornali fecero gran chiasso di tale grandioso piano finanziario che sembra anche essere stato causa della sortita del signor De Bruck dal ministero, ma ci ricordiamo altresì che fu appunto in conseguenza di quel piano che si proclamò nel settembre 1851 un vistoso prestito, e si decretò una scala decrescente di mese in mese per l'agio dell'argento, secondo la quale questo agio nel mese di giugno del 1852 doveva essere al 108, nel mese di novembre al pari. Noi abbiamo sostenuto a quell' epoca che l' imprestito sarebbe fallito e la borsa si sarebbe fatto beffe dei decreti del ministro delle finanze austriaco, il che ci tirò addosso i sarcasmi della *Gazzetta privilegiata di Milano*. Quindici giorni dopo l' evento giustificò le nostre previsioni circa il prestito, ed ora quest'occasione ci viene propizia per constatare che avevamo veduto giusto anche riguardo alle valute. Il corso di Augusta, che nei calcoli di borsa equivale a Vienna all' agio dell'argento, è notato negli ultimi bollettini di borsa a 118 e 119, e a Trieste l'agio dell'argento è al 22 per cento.

L'articolo della *Gazzetta di Vienna* succitato contiene molte altre peregrine cose sulla futura prosperità delle finanze austriache, ma siccome esse sono basate sopra cifre, la di cui attendibilità è probabilmente pari a quella delle cifre già da noi confrontate, e siccome ciò che interessa è la presente situazione delle finanze, non la futura, così crediamo cosa inutile di occuparsene ulteriormente. Troviamo però conveniente di rilevare due passi nell'articolo succitato. Il primo è il seguente:

» Siccome i mezzi onde pagare le imposte delle » parti costituenti l' impero sottoposte ad una no» vella amministrazione non si rialzavano che » lentamente, e l' organizzazione di quei paesi » cagionava ragguardevoli anticipazioni, così la » maggior parte delle somme ricavate dai pre» stiti dovette essere impiegata a coprire il non » insignificante *deficit* tuttora esistente. »

L' altro passo è il seguente:

» Il ricavo del prestito ora conchiuso a Lon» dra e Francoforte coprirà le occorrenze di con» tante risultanti dai preventivi amministrativi » fin oltre l' anno 1853. »

Da queste parole ricaviamo che tanto i prestiti antichi, come l' attuale, non ebbero e non hanno altro fine che di coprire le deficienze continue delle spese sugli introiti. A dir vero, non erano necessarii tanti giri di parole, tanto dispendio di ragionamenti assurdi e contraddicenti per esprimere una cosa così semplice ed ovvia. Ma il governo austriaco aveva bisogno di far credere che si occupava di far scomparire le deficienze annue, e di ristabilire il credito della carta monetata, perchè siffatte condizioni erano indispensabili per la riuscita di un prestito qualunque, e in mancanza di fatti concludenti che non poteva produrre, ha tentato di ottenere l'effetto con fantasmagorie finanziarie; ma invece ha dato e continuerà a dare lo spettacolo di un' amministrazione che da un precipizio cade nell' altro. *Abyssus abyssum invocat.*

Per l'Austria non havvi che un solo mezzo onde ristabilire il suo credito finanziario e con esso il suo credito politico. CEDERE LA LOMBARDIA VERSO UN CORRISPETTIVO IN DENARO SONANTE! In questo contratto, che non è un vile mercanteggiare, come pretendono i despoti militari del regno lombardo-veneto, ma un saggio procedere di assennati e previdenti uomini di Stato, troverà il suo vantaggio l' Austria, l' Italia e l' Europa intera.

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera, approvate da principio alcune elezioni e le conchiusioni della commissione incaricata di riferire sulla requisitoria del pubblico ministero di Sardegna contro il deputato Sanna-Sanna, colle quali conchiusioni proponevasi di passare all' ordine del giorno senza adottare per ora alcun provvedimento, udiva poscia una breve interpellanza del deputato Valerio al ministro delle finanze, sulla presentazione dei bilanci. Il senatore Cibrario replicò, quanto già sul medesimo argomento avea altra volta dichiarato il suo predecessore Camillo Cavour, che i bilanci cioè saranno presentati nell' intervallo della sessione e nella forma dall' interpellante voluta e quindi l'interpellanza fu esaurita.

Si ritornò poscia alle modificazioni della legge del 30 settembre 1848, relative al personale dell'amministrazione di sicurezza pubblica, ed i signori Lanza, Mellana e Viora, coi lunghi loro discorsi; il ministro Pernati, colle solite due parole di risposta, che non trovano se non tardissimo il loro termine, fecero il loro possibile per non lasciare progredire d' un iota questa legge, la quale già da tre giorni affatica l' attenzione della Camera. E quasi non bastassero i quattro sunnominati, entrò in mezzo quest'oggi anche il sig. Josti, che avendo meravigliato come mai questa insistente ricerca di commissarii, delegati, guardiani, carabinieri, vigili, birri, uomini insomma di polizia, partisse dalla sinistra; da quella sinistra che aver dovrebbe un santo orrore per tutti cotali arnesi; i quali, nominateli, vestiteli come volete; puliteli, lisciateli sin quanto vi sarà possibile, pure saranno sempre una minaccia ed un impaccio alla individuale libertà; il sig. Josti, diciamo, destava un vespaio, che credemmo, per un istante, non così facile ad acquetare.

Per carità non toccate alla sinistra signor Josti, se almeno vi sta a cuore che una discussione si termini, giacchè avendo ogni membro della medesima diritto, giusta la teoria del signor Valerio, ad aver la parola per un fatto personale, non si finirebbero più gli incidenti, per quanto siano pochi i costituenti quel partito, giusta quanto ci assicurava il deputato Asproni, forse per rendere meglio accettabile la teoria propugnata dal suo onorevole amico.

Per verità non furono che quattro a protestare più o meno maestosamente contro le parole del dep. Josti; ma pure bastarono essi soli a mettere in fuga una parte della Camera; per cui, non trovandosi la medesima più in numero, si ebbe il divertimento d'un secondo appello nominale, con cui si chiuse la seduta.

L'eroismo di quelli che rimasero è superiore sicuramente ad ogni lode; ma noi, che quest'oggi fummo ripetutamente tentati di abbandonare la sala, sopraffatti dalla noia d'una interminabile ed indeterminata discussione, non ci sentiamo il coraggio di lanciare la pietra contro quelli che disertarono il loro posto. Noi pregheremo piuttosto i signori oratori ad essere più sobrii di declamazioni, a non perdersi troppo in figure retoriche, che spesse volte riescono cattive figure; li pregheremo a non abusare della pazienza degli ascoltatori, giacchè denno sapere che questa ha pure un confine; e li chiameremo finalmente a considerare che in quest'oggi si cominciò a discutere l'articolo terzo, sul quale domani saremo ancora da capo: e che siamo alla metà di giugno.

DEL CONTRATTO CIVILE DI MATRIMONIO

Riferiamo per disteso il progetto di legge presentato dal Ministro guardasigilli alla Camera dei deputati nella tornata del 12 corrente:

Signori Deputati,

Fra i diritti che i cittadini possono esercitare non ve ne ha alcuno più importante di quelli che appartengono alla validità od alla nullità del contratto di matrimonio. Tuttavia le nostre leggi non contengono alcuna disposizione che li regoli; i nostri magistrati non possono pronunciare alcun giudizio che li tuteli. In tal parte il codice che ci regge, conforme alle antiche leggi del regno, si rimette interamente alle leggi ed ai giudizi ecclesiastici. L' articolo ultimo della legge del 9 aprile 1850, volendo che fosse supplito a questa mancanza, incaricava il Governo del Re di presentare al Parlamento un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni colla legge civile, la capacità de' contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto. Io vengo oggi a sdebitare il Governo del Re di quest'obbligo che la legge gli impone. Mentre assumo intera la responsabilità di proporvi il presente progetto, giustizia vuole che a chi mi precedè rimanga il merito di avere preparato e questo e l'altro che provvede allo stato civile.

Il capo primo della legge dichiara quali siano le persone abili a celebrare il contratto civile di matrimonio. Esso riconosce questa facoltà ai maschi minori di diciotto ed alle femmine minori di quindici anni; la sottopone pei minorenni al consenso dei genitori. Limita gli impedimenti per parentela agli ascendenti e discendenti, ai fratelli e sorelle, agli zii e nipoti, ed agli affini negli stessi gradi. Ridotti così questi impedimenti ai loro limiti più ristretti, la legge non lascia luogo a dispensa. I divieti portati dagli articoli 30 e 31 parvero richiesti dalle tradizioni religiose che vivono nella coscienza del popolo ed a cui è debito del legislatore il non contrastare. Le altre condizioni prescritte nel progetto alla capacità personale di contrarre il matrimonio, non mutano sostanzialmente il diritto che oggi ci regge, e che dal diritto antico, o romano, o canonico passò nei codici delle nazioni moderne.

Il capo secondo spetta alle pubblicazioni ed alle opposizioni: la legge ha debito di non lasciare luogo a dubbiezza circa lo stato civile dei cittadini: la dubbiezza non sarebbe mai tanto pericolosa, come allorquando si aggirasse intorno agli impedimenti che formassero ostacolo alla validità del matrimonio. Indi la necessità delle pubblicazioni. Il diritto canonico le commette ai parrochi. La legge che vi propongo le attribuisce ai sindaci. Di un atto che ha relazione ai diritti civili dei cittadini, di un atto che debbe compiersi per tutti gli abitatori dello Stato, qualunque siasi la religione che professino, debbe essere incaricato chi per ragione del suo ufficio dipende interamente dalla podestà civile. Il diritto di formare opposizione è attribuito per una parte al Ministero pubblico, per l'altra a tutti coloro che hanno più stretto interesse a che la famiglia non sia turbata dalla celebrazione di un matrimonio disconosciuto dalla legge. Si è eziandio provvisto a che i giudizi che sorgeranno da queste opposizioni vengano risolti in termini brevissimi.

Il capo terzo: *Della celebrazione e registrazione del matrimonio*, diede luogo alle maggiori difficoltà. L'antica e la presente legislazione della nostra patria fanno interamente dipendere la validità del contratto civile di matrimonio dalla sua consecrazione religiosa, cioè da un atto in cui il Governo ed i magistrati civili non hanno alcuna ingerenza. Questo sistema non era compatibile nè collo spirito di cui s' informa la presente civiltà, nè colle massime che reggono il nostro Governo.

La legge che vi è proposta prescrive che il matrimonio non abbia effetto civile, se non in quanto le parti vengano a farlo registrare negli atti dello stato civile, e che nei casi in cui la consacrazione religiosa del matrimonio non abbia potuto intervenire, questo possa celebrarsi a cospetto del giudice, ogni volta che concorrano le condizioni volute dalla legge. Posto così il matrimonio sotto l'autorità delle leggi e dei magistrati, tolta la possibilità a chicchessia di impedirlo a cui la legge lo consente, si credè di prescrivere, come fa il codice civile, che per regola generale il matrimonio venga sancito da una solennità religiosa. Con questa prescrizione si rende omaggio a quel principio profondamente scolpito nella coscienza dei popoli, che cioè l'atto più solenne della vita, l' atto che dà essere alla famiglia, venga consacrato dalla religione.

Il capo quarto definisce ciò che ha relazione alle cause di nullità. Si attribuiscono al ministero pubblico quelle che appartengono all'ordine pubblico; ai parenti quelle che appartengono a tutela della loro podestà; agli sposi stessi quelle che derivano da difetto di consenso; e che non potranno intentarsi dopo trascorso un tal termine che dia luogo a presumere sopravvenuto il consenso che da principio difettava.

Il capo quinto definisce i casi di separazione personale, aggiungendo a quelli che avranno luogo per autorità di legge, quello che avrà luogo per consenso dei coniugi. Prescrive che alle sentenze di separazione preceda il tentativo di conciliazione, dichiara i casi in cui si estingue l' azione in separazione, e quello in cui cessano i suoi effetti, quando cioè il coniuge offeso sia ritornato ad abitare coll' altro coniuge.

Il capo sesto provvede ad impedire, per mezzo di penalità intimate agli ufficiali dello stato civile od alle parti, che non si addivenga alla celebrazione di matrimonio, in cui siano state ommesse le formalità preliminari prescritte nei capi precedenti.

Il capo settimo contiene alcune disposizioni generali necessarie a compimento della legge; che niuno possa pretendere al titolo di coniuge senza il documento della registrazione, o la prova equipollente, che i tribunali civili conoscano soli delle contestazioni circa i diritti che sorgano dagli sponsali e dal matrimonio; che la presente legge non si applichi alla famiglia reale, alla quale, per trovarsi collocata in condizioni affatto speciali, debbono provvedere regole speciali.

Signori! Vi ho indicato per cenni sommarissimi i punti principali ai quali provvede la presente legge. La discussione che avrà luogo nelle Camere darà luogo a meglio svolgere i principii che essa sancisce. Voi ravviserete intanto come s' informi di due principii egualmente importanti: quello di non menomare l'autorità morale della religione, e quello di mantenere in questa, come in tutte le altre parti di legislazione, l'assoluta indipendenza del governo civile da ogni altra podestà.

VITTORIO EMANLUE II.

CAPO I. — *Del contratto civile di matrimonio e delle condizioni richieste per la sua validità.*

Art. 1. Il matrimonio nelle sue relazioni colla legge civile è un contratto: esso quindi dispone sulle qualità e condizioni di chi lo contrae, sulla sua validità per gli effetti civili che ne derivano.

Il contratto di matrimonio non assume data certa, nè produce effetti civili se non dal giorno in cui è stato dall'ufficiale dello stato civile regolarmente inscritto ne' suoi registri.

Art. 2. Non potrà essere civilmente contratto, nè iscritto sui registri dello Stato civile il matrimonio nel quale non si verifichino le condizioni seguenti:

1. Che siano seguite le pubblicazioni;

2. Che lo sposo abbia compiuto l'età d'anni 18, e la sposa quella di 15.

3. Che consti per i minorenni del consenso dei genitori od ascendenti, o di chi ne fa legalmente le veci, salvi, quanto ai maggiori, gli effetti delle disposizioni contenute dagli art. 109, 110 e 111 del codice civile;

4. Che le opposizioni fatte al matrimonio in seguito alle pubblicazioni siano state risolte in conformità della legge;

5. Che la celebrazione abbia avuto luogo nella forma dalla legge prescritta;

6. Che il matrimonio sia stato registrato nella forma prescritta dalla presente legge.

Art. 3. Non vi è matrimonio se non vi è consenso.

L'errore sulla identità della persona esclude il consenso.

Esclude pure il consenso la perpetua impotenza di soddisfare al debito coniugale.

I furiosi, i mentecatti, gli imbecilli non possono contrarre matrimonio.

Il consenso al matrimonio non ha forza legale se fu estorto per fondato timore.

Art. 4. In linea retta, il matrimonio è vietato fra tutti gli ascendenti o discendenti legittimi o naturali, e gli affini legittimi o naturali nella medesima linea.

Art. 5. In linea trasversale, il matrimonio è proibito fra le sorelle ed i fratelli legittimi o naturali.

Esso è pure proibito fra gli affini nel medesimo grado, legittimi o naturali che essi siano.

Art. 6. Il matrimonio è inoltre vietato fra lo zio e la nipote, legittimi o naturali.

Art. 7. La consanguinità o affinità naturali che siano tra gli sposi negli stessi gradi, contemplata dall'articolo precedente, producono un eguale impedimento;

1. Nei casi previsti dagli articoli 180, 185, 186 e 187 del codice civile, e non potranno provarsi che in conformità di essi;

2. Quando risultino da sentenze civili o criminali;

3. Quando risultino dalla celebrazione e registrazione di un matrimonio consumato e poscia annullato.

Art. 8. Dovrà essere annullato, ed ordinata conseguentemente la cancellazione dai registri dello stato civile del matrimonio che si fosse contratto tra l'adultero e l'adultera, quando risulti dell'adulterio per sentenza civile o criminale.

Chi fu convinto reo di omicidio, benchè mancato o tentato sulla persona di un coniuge al proposito di unirsi in matrimonio coll'altro coniuge, o di aprire o conservare con esso relazioni che ledano la fedeltà coniugale, o di sciogliere con quell'omicidio il suo matrimonio per contrarre nuove nozze con determinate persone, non sarà ammesso ad unirsi in matrimonio con chi ebbe a scopo di possedere.

Art. 9. All'adottato e all'adottante, loro affini, discendenti legittimi o naturali, e tra figli adottivi della stessa persona si applicano gl'impedimenti al matrimonio, come se il vincolo dell'adozione fosse una vera figliazione.

Art. 10. La donna non è ammessa a contrarre un nuovo matrimonio, anche nel caso che il primo matrimonio sia stato annullato, se non dopo trascorso il termine stabilito nell'art. 145 del Codice civile, dal giorno della morte di suo marito o delle sentenze di annullamento.

Art. 11. Chi appartiene a un culto cristiano non può sposare chi non sia cristiano.

Art. 12. I chierici che hanno ricevuto gli ordini maggiori ed i religiosi d'ambo i sessi che sono vincolati da voti solenni di celibato perpetuo non possono contrarre valido matrimonio.

Art. 13. Il tutore o i figli suoi non sono ammessi a sposare la persona sottoposta a tutela, fuorchè, quando essa sia giunta alla maggiore età, e sei mesi dopo che sarà stato approvato il conto definitivo della tutela.

Art. 14. Per il consenso richiesto quanto ai minorenni dal § 2 dell'art. 2 si osserveranno le avvertenze seguenti:

1. È necessario il consenso del padre e della madre; in caso che siano discordi è sufficiente l'assenso paterno;

2. Quando l'uno dei genitori sia morto, basta l'assenso del superstite:

3. Se il padre si trovi in condizione di fatto o di diritto tale da non poter esercitare i diritti della patria podestà, oppure nella condizione prevista dall'art. 239 del Codice civile, è sufficiente il consenso della madre, come è sufficiente il consenso del padre, quando la madre sia nella condizione da non poter esprimere il consenso;

4. Se ambo i genitori si trovassero nel caso di non poter manifestare le loro volontà, gli avi e le avole subentrano in loro luogo: se l'avo e l'avola della medesima linea sono discordi, basta il consenso dell'avo. Se vi hà disparere fra le due linee, prevale l'opinione degli ascendenti della linea paterna.

5. Qualora non esistano ascendenti, o si trovino tutti nell'accennata condizione d'impossibilità, è necessario l'assenso del consiglio di famiglia.

6. Quando l'impossibilità di dichiarare la volontà, non risulti per li ascendenti impediti da atti giudiziali, essa potrà essere dichiarata dal tribunale, previe sommarie informazioni, e sentito il pubblico ministero.

7. Il diritto della madre di emettere il suo giudizio sul matrimonio dei figli, non cessa per il suo passaggio a seconde nozze, e quando anche non abbia la tutela di essi.

8. Il consenso degli ascendenti e del consiglio di famiglia non è valido, se espressamente non si riferisce ad un certo determinato matrimonio.

9. La necessità del consenso del padre e della madre, o di uno di essi è comune ai figli naturali legalmente riconosciuti: il figlio naturale che non sii stato riconosciuto, o che abbia perduto il padre e la madre, o che gli abbia nella condizione di non poter manifestare la loro volontà, non è ammesso a contrarre matrimonio, se non avrà ottenuto il consenso di un tutore da darglisi per quest'atto dal giudice di mandamento. Se il tutore dissente, potrà ricorrere al magistrato d'appello per far risultare dell'insussistenza dei motivi del dissenso.

10. I genitori od altro ascendente dell'adottato concorreranno al consenso assieme all'adottante.

In caso di disparità d'opinione, prevarrà quella dell'adottante.

CAP. II. — *Delle pubblicazioni e delle opposizioni.*

Art. 15. La celebrazione e registrazione del matrimonio dovranno essere precedute da tre pubblicazioni consecutive in giorno di domenica. Esse sono fatte ad istanza degli sposi, e a diligenza dei sindaci nel luogo del loro attuale domicilio, e quando questi non dati da oltre un anno nel luogo del domicilio immediatamente precedente.

Una copia dell'atto di pubblicazione sarà e rimarrà affissa alla porta della sala comunale durante l'intervallo dall'una all'altra pubblicazione, e fino al giorno in cui possa celebrarsi il matrimonio.

Le pubblicazioni devono precedere il matrimonio di dieci giorni almeno, e di tre mesi al più.

Scaduto questo ultimo termine senza che abbia avuto luogo la celebrazione del matrimonio le pubblicazioni dovranno rinnovarsi.

Il governo, o chi verrà da lui a tal uopo delegato, potrà dispensare da due pubblicazioni, come anche dall'osservanza del termine nel caso di pericolo di morte di uno degli sposi.

Art. 16. Possono formare opposizione a quei matrimoni, alla celebrazione dei quali osti un impedimento qualunque stabilito dalla presente legge:

1. Il pubblico ministero;

2. Il coniuge di una delle due parti contraenti;

3. I genitori e gli ascendenti paterni e materni legittimi o naturali;

4. I fratelli e sorelle, gli zii e zie, i cugini e cugine germani;

5. I tutori e protutori.

Ogni altra persona, che sia informata di qualche impedimento alla celebrazione di un matrimonio, per cui sia seguita alcuna delle prescritte pubblicazioni, dovrà farne la dichiarazione al sindaco, che fece eseguire le pubblicazioni.

Art. 17. La promessa di unirsi in matrimonio non sarà mai causa valida di opposizione.

Essa però, qualora sia fatta nelle forme volute dall'art. 106 del Codice civile, dà diritto al risarcimento dal danno effettivamente sofferto.

Art. 18. Delle opposizioni fatte dagli aventi diritto o derivanti dalla denunzia fatta al sindaco conoscerà entro dieci giorni il tribunale di prima cognizione, nella giurisdizione del quale vennero eseguite le impugnate pubblicazioni. Entro egual termine pronunzierà il magistrato d'appello, avanti cui fosse portata la sentenza del tribunale.

CAPO III. — *Della celebrazione e registrazione del matrimonio.*

Art. 19. Trascorso il termine di dieci giorni dall'ultima pubblicazione, ed in caso di opposizione, tostochè essa sarà stata risolta nel modo prescritto dall'articolo precedente, il sindaco che fece eseguire le pubblicazioni, spedisce una dichiarazione comprovante nulla ostare alla celebrazione del matrimonio.

Art. 20. Tranne i casi espressi nell'articolo seguente, sta fermo in quanto alla celebrazione del matrimonio il disposto degli articoli 108 e 150 del Codice civile.

Art. 21. Ogniqualvolta nel termine portato dal secondo alinea dell'art. 15 risulti non potersi, per qualunque siasi causa, celebrare quell'atto in tale conformità, gli sposi avranno facoltà colla scorta della dichiarazione, di cui nell'articolo decimonono, di fare istanza al giudice mandamentale del domicilio di uno di essi, al fine di essere ammessi a fare solennemente in sua presenza la dichiarazione del loro matrimonio.

Il giudice riceve la dichiarazione degli sposi alla presenza di quattro testimoni, e ne fa stendere processo verbale, del quale rimette copia autentica allo sposo.

Art. 22. Il sindaco del luogo del domicilio di uno degli sposi sulla dichiarazione degli sposi medesimi e di due dei testimoni che vi assistettero, che il matrimonio, per cui era stata spedita la dichiarazione, di cui nell'art. 19, è stato celebrato, ed anche sulla presentazione del verbale, quando siasi steso a termini dell'articolo precedente, procede alla registrazione del matrimonio nella forma prescritta dalla legge sullo stato civile. Il verbale di registrazione è sottoscritto o sottosegnato dagli sposi e dai testimoni.

In caso d'impedimento giustificato per uno degli sposi di recarsi alla sala comunale, il sindaco potrà recarsi alla casa dello sposo impedito per ricevere quella dichiarazione, e potrà anche delegare a riceverla il sindaco del luogo dove si trovasse lo sposo che è nella impossibilità di presentarsi personalmente.

In questo caso il verbale di registrazione vien trasmesso al sindaco delegante per la sua regolare iscrizione nei registri dello stato civile.

Art. 23. I matrimoni dei regnicoli celebrati all'estero secondo le forme colà stabilite produrranno gli effetti civili nello Stato.

A questi matrimoni si applicheranno le disposizioni della presente legge sulla capacità dei contraenti, tranne, rispetto allo straniero, l'incapacità che derivi dai §§ 2 e 3 dell'art. 2.

CAPO IV — *Delle cause di nullità.*

Art. 24. La registrazione del matrimonio nella forma portata dagli articoli precedenti fa prova autentica della sua regolare celebrazione in quanto agli effetti civili, e non lascia luogo ad eccezione di nullità per difetto di forma.

Art. 25. La nullità del matrimonio, nei casi previsti dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8, o per difetto di registrazione operata da un ufficiale dello stato civile incompetente, non potrà essere provocata che dal pubblico ministero.

Potrà anche chiedersi dalle persone contemplate nei §§ 2 e 3 dell'art. 16, dagli sposi o da uno di essi, e da chiunque abbia un interesse attuale per impugnare la validità del matrimonio, o da chi abbia la qualità di successibile d'uno degli sposi, tranne i loro figli e discendenti.

Art. 26. Potranno le stesse persone procurare l'annullamento del matrimonio dell'interdetto per imbecillità, demenza o furore, se al tempo del matrimonio già era emanata sentenza d'interdizione, o se questa venne pronunciata per fatti anteriori al matrimonio, prima però della revoca dell'interdizione, a meno che l'interdetto riabilitato entro il mese, dacchè sarà fatto conscio del suo matrimonio, non rinnovi in suo nome o prosegua la domanda di nullità.

Art. 27. Il matrimonio contratto dal minorenne senza il consenso degli ascendenti prescritto dall'art. 10 può essere annullato, se coloro, il consenso dei quali era richiesto, ne fanno la domanda.

Se chi fa questa domanda abitava nella giurisdizione del magistrato d'appello, in cui il matrimonio fu contratto, il termine per proporre tale domanda sarà di giorni trenta dalla fattane registrazione.

Il termine è accresciuto:

1° Di un mese per chi abitasse fuori del regno, ma negli Stati ad esso attigui.

2° Di due mesi per chi abitasse negli altri Stati d'Europa.

3° Di quattro mesi per coloro che abitassero fuori d'Europa al di quà del Capo di Buona Speranza.

Questo termine sarà di un anno per coloro che abitassero al di là di quel capo.

La scienza in tempo utile delle fatte pubblicazioni, e la ratifica tacita od espressa escludono la domanda di nullità.

Art. 28. Il matrimonio contratto senza il libero consenso degli sposi, o di uno di essi, non può essere impugnato che dagli sposi, o da quello di essi, il di cui consenso non è stato libero.

Quando vi fu errore nella persona, l'azione in nullità compete soltanto allo sposo che fu indotto in errore.

Art. 29. Non è più ammessibile la domanda in nullità, ancorchè non siavi stata coabitazione, se dal punto in cui lo sposo che la propone ha riavuto la piena sua libertà, o dopo che è stato da lui riconosciuto l'errore sieno decorsi più di tre mesi.

L'azione in nullità per la causa accennata nel secondo alinea dell'art. 3 non è più proponibile dopo un anno di coabitazione.

Art. 30. Il tribunale, innanzi a cui è proposta una domanda di nullità, può ordinare la provvisoria separazione degli sposi.

Art. 31. Semprechè si tratti della validità di un matrimonio, e gli sposi sieno ambedue in vita, il pubblico ministero fa parte del giudizio per sostenerne la validità del matrimonio.

CAPO V. — *Della separazione personale.*

Art. 32. Il vincolo del matrimonio legalmente valido non si scioglie che per la morte di uno dei coniugi.

Ciò non pertanto i tribunali civili potranno pronunziare la separazione personale per le cause seguenti:

1. L'adulterio nei casi previsti dal codice penale;

2. Le pene criminali incorse dall'uno dei coniugi;

3. Le sevizie abituali o le ingiurie gravi del marito verso la moglie;

4. Il pericolo grave nel quale possa trovarsi il coniuge tanto per la vita, quanto per la salute.

L'azione in separazione compete soltanto al coniuge, al quale non può esserne attribuita la causa.

Art. 33. Potrà esser luogo di comune consenso alla separazione dei coniugi quando già abbiano convenuto presso chi debbano rimanere i figli, dove dovrà dimorare la moglie, e quale somma debba corrispondersi durante la separazione dall'uno all'altro coniuge.

La convenzione non avrà effetto che dopo la omologazione del tribunale che giudicherà se debba o non concederla, sentite le parti, previe le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero.

Il rifiuto di omologazione non darà luogo ad appello.

Art. 34. Le sentenze dei tribunali in materia di separazione non saranno pronunziate se non dopo che siasi inutilmente dal presidente o giudice delegato tentata la conciliazione senza pregiudicio del diritto delle parti di far quelle prove che un ritardo potesse far perdere.

Le cause saranno spedite a porte chiuse, non solo quando il tribunale lo crede conveniente, ma anche ogni qualvolta se ne faccia istanza da una delle parti.

Sarà sempre sentito il pubblico ministero.

Art. 35. L'azione in separazione si estingue.

1. Se vi fu riconciliazione anche durante il giudizio.

2. Se dal giorno in cui il coniuge offeso ebbe notizia della causa di separazione, o dal giorno in cui la domanda è proposta, convivendo tuttavia i coniugi, sarà decorso un anno, durante il quale non siano occorsi fatti che da se soli o con altri possano esser causa di nuova domanda di separazione.

Art. 36. In qualunque tempo occorrano questi fatti, potrà l'attore entro l'anno promuovere la sua domanda fondata sulla sopravvenienza di essi, e qualora ne abbia somministrata la prova, potrà valersi delle cause precedenti di separazione, non ostante la prescrizione incorsa o la riconciliazione, e giovarsi delle prove di esse già fatte nei primi giudizi, o dedurle per convalidare la sua instanza.

Art. 37. Cessano gli effetti della sentenza che fece luogo alla separazione, appena che il coniuge offeso è ritornato a coabitare coll'altro coniuge, salvo il diritto di valersi della medesima sentenza nel caso previsto dall'articolo precedente.

CAPO VI. — *Delle infrazioni alla presente legge e delle pene*

Art. 38. Se la registrazione del matrimonio ebbe luogo senza che sia stata preceduta dalle prescritte pubblicazioni, o se non furono osservati i termini stabiliti sì per le pubblicazioni che per la spedizione della dichiarazione portata dall'articolo 19, sarà all'ufficiale dello stato civile inflitta una multa da lire cento a quattrocento.

Questa multa sarà invece da lire cento a cinquecento, se la dichiarazione portata dall'articolo 15 fu spedita non ostante la esistenza di opposizioni, oppure se il matrimonio fu registrato, senza che le opposizioni apparissero risolte.

Art. 39. Coloro che contraessero matrimonio senza aver fatto procedere alle prescritte pubblicazioni, o senza aver riportato la dichiarazione

prescritta dall'articolo 19, o che ottenessero dolosamente la registrazione di un matrimonio non preceduto dalle prescritte formalità, incorreranno nella pena prevista dall'art. 582 del codice penale.

Saranno passibili delle stesse pene i testimoni e le altre persone contemplate nell' art. 113 del codice civile.

Art. 40. I tribunali nel pronunziare la condanna per qualche omissione dell' ufficiale dello stato civile o delle parti contraenti, provvederanno per mezzo, ove d' uopo, di speciale delegazione al compimento degli atti omessi.

Capo VII. — *Disposizioni generali*

Art. 41. Ogni atto contemplato nella presente legge è gratuito.

Art. 42. Non ostante qualunque possesso di stato, niuno può pretendere al titolo di coniuge, nè agli effetti civili del matrimonio, se non presenta l'atto di registrazione fatto in conformità della legge.

Qualora per qualunque causa accidentale venga a mancare il foglio in cui doveva contenersi l'atto di registrazione del matrimonio, la prova di esso potrà farsi tanto per documenti che per testimoni, purchè sia preceduta ed accompagnata da quella del conforme possesso di stato.

Art. 43. I registri dello stato civile tanto per i matrimoni, quanto per le nascite e per i decessi saranno tenuti dagli uffiziali dello stato civile secondo le norme che saranno determinate con apposita legge.

Art. 44. Ai tribunali ordinari appartiene esclusivamente il conoscere delle contestazioni cui diano luogo gli sponsali contemplati nell'art. 106 del codice civile, od il contratto di matrimonio regolato ne' suoi effetti civili dalla presente legge e dal vigente codice civile.

Art. 45. Senza pregiudizio degli atti consumati sotto l'impero delle leggi anteriori, e degli effetti ulteriori di essi, sono abrogati gli art. 107, 114, 140 e 144 del codice civile, e qualunque altra disposizione contraria alla presente legge.

Art. 46. Il disposto della presente legge non è applicabile ai matrimonii del re e delle persone della reale famiglia.

Art. 47. La presente legge sarà executoria dal primo gennaio del 1853.

STATI ESTERI

AUSTRIA

Vienna, 7 giugno. Le trattative intorno alla legge sul matrimonio sono terminate e la legge sarà pubblicata quanto prima.

Dalla Galizia si scrive che si attende prossima l'introduzione dei gesuiti, e che il conte Bomorawski, provinciale dei gesuiti galiziani, è stato chiamato a Vienna per intendersi col governo e col padre Beck intorno agli affari finanziari dell' ordine. Alcuni fabbricati a Tarnopol e Novo Sandec saranno consegnati ai gesuiti ancora nel corso del corrente mese. Egli è specialmente a Tarnopol che si lavora indefessamente per la loro ammissione.

È ritornato a Vienna dall'Inghilterra il consigliere Brentano, che ha diretta l'operazione di finanza. Si credeva a Vienna che l'imprestito fosse interamente coperto, e se l'agio dell'argento non aveva subito che una insignificante diminuzione, ciò si attribuiva alla circostanza, che non si aveva fede negli effetti di questa operazione, e che lo scopo propostosi di ridurre la carta monetata al suo valore nominale non sarà raggiunto.

— *8 detto.* Di bel nuovo, 24 famiglie cristiane della Bosnia sono passate sul territorio austriaco. Il numero di questi infelici emigrati ascende quindi a quest'ora a 300.

— Durante il soggiorno di S. M. l'imperatore nell'Ungheria, parte regolarmente ciascun giorno un corriere di gabinetto da qui per Buda, il quale reca a mani del monarca gli atti più importanti. *(Wanderer)*

— Le petizioni della camera di commercio affinchè l' esposizione industriale austriaca non venga aperta prima dell'anno 1854 furono evase dal ministero del commercio con ciò: che l' epoca della prossima esposizione industriale di Vienna non può ancora venir fissata, e che le relative disposizioni definitive verranno rese note a tempo opportuno. *(Presse)*

PRUSSIA

Berlino, 8 giugno. La *Gazzetta crociata* contiene il seguente articolo che si ritiene da fonte autentica.

» Si assicura che nella seduta di ieri della conferenza doganale è stato esposto dal commissario prussiano in modo decisivo il punto di vista che la Prussia intende di adottare a fronte dei governi collegati per l' introduzione delle trattative coll' Austria.

» Il governo prussiano dichiara che quanto più prendeva ad esaminare le proposte viennesi, tanto più si confermava nella convinzione non essere possibile di accettare il proposto esteso progetto di unione doganale; e che l'epoca della conclusione di un trattato di commercio fra lo Zollverein e l'Austria non è ancora venuta. A questa dichiarazione il plenipotenziario prussiano fece seguire l'invito verso gli altri commissari della conferenza di voler procurarsi le determinazioni dei loro governi in punto alla posizione che intendono di prendere a fronte delle dichiarazioni della Prussia, affinchè il governo prussiano sia in grado di fare i necessari preparativi per una nuova organizzazione della sorveglianza ai confini che potesse rendersi necessaria. Questa energica determinazione del governo, sebbene fosse già attesa in tutte le parti, non lascierà di produrre la migliore impressione in tutto il paese. Il primo passo decisivo verso un sano sistema politico commerciale è fatto, e nello stesso tempo si aumenta la fiducia che la Prussia sappia pure punire, come di dovere, la defezione, l' ingratitudine e l' intrigo. »

Si legge nel medesimo foglio:

» La partenza del conte Bismark-Scönhhausen per Vienna è in relazione colla politica commerciale, e specialmente colle dichiarazioni fatte dalla Prussia nel congresso doganale. Evidentemente le trattative coll' Austria per una riunione doganale sono oramai interamente rotte. Questa circostanza non ha alcuna influenza sulle amichevoli relazioni diplomatiche delle due potenze, e siccome l' inviato prussiano alla corte di Vienna è costretto a fare un viaggio per ristabilirsi in salute, è stato mandato a Vienna il sig. Bismark, per continuare colà senza interruzione le amichevoli relazioni suddette. »

Il consiglio di Stato che si voleva convocare fra pochi giorni, non sarà chiamato in attività che alla fine del mese di luglio perchè molti dei suoi membri sono in congedo.

Si legge nella *Gazzetta prussiana* dell' 8:

» Sappiamo da fonte degna di fede, che non sarà permesso ai gesuiti di predicare nei luoghi, ove la popolazione protestante è in numero superiore della popolazione cattolica. Per conseguenza non potranno predicare a Könisberg. »

STATI ITALIANI

LOMBARDO-VENETO

La *Gazzetta d'Augusta* in data di Verona, 5 giugno, ha quanto segue:

» Il conte Gabrio Casati e conte Pompeo Litta, conosciuti il primo come presidente, l'altro come ministro della guerra del governo provvisorio in Milano, inoltre il conte Pietro Moroni, deputato dei nobili della provincia di Bergamo, e il sacerdote Aporti Ferrante, già direttore delle scuole elementari a Cremona, furono, a motivo dei loro diporti nel 1848, privati dell'imperiale regio ordine della corona ferrea, e furono cancellati dalla lista de'cavalieri. »

La stessa gazzetta, in data di Milano, parla di un avventuriere francese, autore di molte bricconerie, per le quali fu già imprigionato piu volte, e che nondimeno fu dal governo austriaco impiegato con l'annuo stipendio di 3300 lire austriache.

STATI ROMANI

Il *giornale di Roma* pubblica una notificazione del cardinale Patrizi, che prescrive delle disposizioni per la processione del *Corpus Domini.* Fra le altre cose si prescrive quando gli astanti dovevano stare in piedi e quando genuflettere, mutando l' espressione sincera e spontanea della pietà religiosa nella sommissione ad ordini governativi, si ordina di non condurre ragazzi che non siano capaci d' indossare sottana e cotta, ecc.

A questa notificanza tien dietro lo stato nominativo delle condanne pronunciate in Roma nel mese di maggio da due consigli di guerra francesi. Esse ascendono a 14, di cui 13 per percosse e ferite verso militari francesi, ed una per detenzione d' armi: delle prime ve ne hanno cinque di cinque anni di prigione e 50 franchi di multa.

INTERNO

CAMERA DEI DEPUTATI

Presidenza del vice-pres. Gaspare Benso

Tornata del 14 giugno.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2.

Datasi lettura del verbale della tornata di sabato, si procede all'appello nominale

Fattasi poi la Camera in numero, si approva il verbale.

Una petizione è dichiarata d'urgenza ad istanza del dep. Elena.

Verificazione di poteri.

Santa-Croce sale alla tribuna e riferisce sulla elezione del collegio di St. Julien fattasi nella persona del signor Carlo de Viry, consigliere di appello. Le operazioni elettorali seguirono regolarmente e la elezione è senz'altro convalidata.

Lo stesso *Santa-Croce* riferisce pure sulla elezione del collegio di Savona nella persona dell'avv. Giacomo Astengo. Le operazioni furono regolari e l'elezione è confermata.

Airenti presenta la relazione sul progetto di modificazioni della tariffa doganale.

Cibrario presenta un progetto di legge per una linea telegrafica da Torino a Chambery e ne domanda l'urgenza.

Questa è dalla Camera consentita.

Valerio: Inviterei il ministro di finanze a dichiarare in qual'epoca farà la distribuzione dei bilanci. Il suo predecessore prometteva già che sarebbero stampati per articoli e distribuiti in tempo da poter essere studiati e poscia discussi seriamente nella seconda parte di questa sessione. Vorrei che egli ora rinnovasse questa promessa.

Cibrario, ministro di finanze: Finchè il governo potè sperare che si avesse a discutere in questa prima parte della sessione la legge sulla riforma dell' amministrazione, non mise mano ai bilanci, per la ragione che dopo quella legge vi si sarebbero potuto introdurre molte economie. Ora però che quella speranza si è dileguata, il governo vi farà metter mano e mi è grato poter rinnovare la dichiarazione del mio amico il dep. di Cavour.

Mellana: Domanderei al signor presidente perchè la commissione incaricata dell' esame di quel progetto venga colla sua tardanza a frustrare il desiderio del ministero, della Camera e del paese?

Farina P.: Ho già fatto presente come il ritardo provenisse dal cambiamento del ministro di finanze. Altre interruzioni provennero poi e dalla malattia dell' attuale ministro di finanze, e da quella del presidente della commissione, dep. Rattazzi, ammalato anche attualmente. La commissione però non tralascia di lavorare.

Discussione sulla requisitoria contro il deputato Sanna-Sanna.

Le conclusioni della commissione, a relazione dell'onorevole Gerbino, sono che non sia il caso di alcun provvedimento da parte della Camera, e che si debba passare all'ordine del giorno, essendo stata l'ordinanza di cattura del magistrato d'appello annullata dal magistrato di cassazione e rimessa la causa ad un'altra sezione di accusa dello stesso magistrato d'appello.

Boncompagni, ministro guardasigilli: Dicendosi nella relazione che, trattandosi ora semplicemente di un processo d' istruttoria, non è più necessaria per promuoverlo l'autorizzazione della Camera, io accetto l'ordine del giorno proposto dalla commissione.

Questo è posto ai voti ed approvato.

L'ordine del giorno porta:

Seguito della discussione sul progetto di legge relativo a modificazioni del personale dell'amministrazione di pubblica sicurezza.

Continua la discussione sull'art. 3, che riproduciamo:

» Art. 3. Sulla richiesta dei singoli comuni, o di più comuni che in ciò s'accordino, potranno stabilirsi delegati speciali anche nelle città e terre che non sono capi-luoghi di divisione e di provincia. Questi delegati avranno gli attributi, di cui nella legge 30 settembre 1848, esclusi quelli accennati nell'art. 14 della medesima.

» In questi casi la spesa è a carico del comune richiedente; e se la richiesta è fatta da più comuni, sarà fra essi ripartita in ragione di popolazione. »

Il presidente: La commissione ne propone la soppressione.

Il dep. Lanza propone che invece di *potranno stabilirsi*, si dica *potrà il governo stabilire.*

Il dep. Viora propone, in sostituzione a quello del progetto, il seguente articolo:

» Art. 5. In ogni capoluogo di mandamento ed in proporzione de' bisogni potrà esser nominato dal governo un delegato di pubblica sicurezza, colle attribuzioni della legge 30 settembre 1838.

» Le spese saranno a carico dei comuni componenti il mandamento, meno quelle pei locali dell'ufficio. »

Viora: Il dep. S. Martino obbiettò che il delegato di polizia d'un intiero mandamento avrebbe raccolta sopra di sè troppa odiosità, e non avrebbe avuta autorità sufficiente. Ma io credo che, trattandosi della repressione dei furti di campagna, si debba avere maggior fede nel senso morale delle popolazioni, e che sia appunto il miglior mezzo di far rispettati gli agenti di polizia quello di adoperarli a così manifesto vantaggio della società.

Il deputato di S. Martino parlò anche di contrasti che potrebbero nascere tra i delegati ed il fisco. Ma io risponderò che non c'è maggior ragione di contrasti fra questi di quello che ve ne sia fra i rappresentanti del pubblico ministero ed i tribunali superiori; che i contrasti ponno esser risolti dall' autorità superiore; e che meglio i contrasti, che uno stato di corruttela.

Si è già detto che i sindaci non bastano. I giudici non ponno già fare due parti, quella di accusatore e di giudice, e le note dei sospetti d' altronde non ponno esser distese dal consiglio comunale, nè dal giudice senza l' iniziativa dell' agente della polizia. È affatto improvvida dunque questa legge che viene a soggiacere i delegati mandamentali.

Se non che pare che lo scodo del signor ministro sia quello di scansare la responsabilità della polizia locale. Nè io posso ammettere questo discarico, perchè, se le autorità locali non bastano, parmi anzi il caso di doversi prendere maggiori provvedimenti onde venir loro in sussidio, piuttosto che lasciare tanti gravi interessi senza provvidenza.

Non ho esitato a porre le spese di questo delegato a carico dei comuni, piuttosto che correr pericolo di lasciare disarmata la polizia locale. Del resto io subordino la seconda parte della mia proposta a quella del dep. Lanza.

Lanza: Ho già detto che l'economia di questo progetto in confronto di quello della legge 30 ottobre 1848 è affatto illusoria, perchè con esso si provvede soltanto alla polizia della città, mentre quello provvedeva egualmente alla polizia di tutte le località. La questione economica è subordinata al sistema. Si fa un' economia, ma si ha un'organizzazione imperfetta.

Ciò che si richiede nelle campagne si è una autorità di polizia che sorvegli, che sorprenda i delinquenti, che spinga il processo appena commesso il delitto. Ora, come potranno a ciò giovare i due delegati che si stabiliscono dei capoluoghi di provincia, anche posto che l' un di essi vada in giro? È dunque necessario stabilire un ufficio di pubblica sicurezza anche nelle località della campagna; ed a questo scopo io cercai di togliere l'ostacolo principale, o forse anche il solo, quello cioè della spesa; giacchè il sig. ministro disse che i comuni si astenevano dal domandar i delegati, per non soggiacere alla spesa; e, in altra occasione, disse pure che se lo Stato si fosse addossato egli stesso le spese, tutti i comuni ne avrebbero domandato.

Il sig. ministro avvertì come in tutti i rami sia necessaria la distinzione tra le spese d' interesse generale, provinciale e comunale, e volle trarne argomento in conforto della sua tesi. Ma io son d'avviso che la polizia disimpegnata da questi delegati, come quella che difende la sicurezza della proprietà e delle persone, è d'interesse generale al paro della giustizia.

E, in ogni modo, perchè far pagare la polizia dei comuni ai comuni stessi, ed allo Stato quella delle città maggiori? E se volete far pagare il delegato dai comuni, perchè non lasciarne anche a loro la nomina libera? Che la polizia rurale del resto non sia troppo curata nell' attuale progetto, fu riconosciuto anche dall' onorevole conte di S. Martino, competentissimo in questa, come in tant' altre materie (*risa ironiche all' estrema sinistra; l' oratore si volge a quella parte e ripete la frase*) competentissimo in questa come in altre materie.

Se non si assicurano i frutti delle proprietà, io non so come si potranno pagare le imposte. Il dep. Josti pensa che la polizia locale si debba abbandonare ai sindaci ed ai consigli comunali; ma non so allora perchè abbia votato contro la questione pregiudiziale del dep. Cavallini, che lasciava intatta la questione per quando si sarebbe venuto a discutere una legge generale di polizia.

Ponza di S. Martino dice esser lieto che, contro l' ordinario, partano dall' opposizione di questa Camera eccitamenti al governo ad armarsi; che il delegato mandamentale, per l' ampiezza stessa della sua azione, non può essere assoggettato al sindaco, che gli sarebbe dunque superiore, e diverrebbe con ciò un ufficiale puramente burocratico, e non adatto a nessuna operazione veramente utile; che il difetto si sente non tanto nella difficoltà degli arresti, o del far cessare i furti di campagna, stante l' alacrità dell' arma dei carabinieri e della guardia nazionale, quanto nella difficoltà di procurarsi gli elementi di prove per far il processo e pronunciare una condanna, quando i delinquenti trovansi già in carcere; che per procurare tali elementi a nulla potrebbe giovare il delegato mandamentale, mentre può giovar benissimo un commissario di polizia, che si porti in giro per le provincie e conferisca coi sindaci e colle altre autorità; che infine è bene porgere sussidio ai sindaci, quando non ponno fare da sè, ma che non si devono però esonerare da ogni responsabilità.

Mellana: Finchè la polizia rurale non sarà affidata ai comuni, si farà sempre in modo inefficace; ma nello stesso tempo bisogna anche dare ai comuni i mezzi necessari per poterlo fare.

Il conte Ponza di S. Martino lodò l' opposizione di questa Camera, perchè vuole il governo armato. Io accetto la lode; ma non per noi soli, sì per tutte le opposizioni di tutti i paesi; giacchè tutte vogliono il governo forte, ma forte per la esecuzione della legge, non per far il male.

Non veggo ragione perchè le città debbano essere esonerate dalle spese di polizia, mentre

non lo sono i comuni, siccome l' addossarle tutte allo stato sarebbe troppa gravezza, così vorrei che tanto le città quanto i comuni dovessero pensare essi stessi alla propria polizia, come ce ne offrono esempio la Francia, l' Inghilterra e il Belgio.

Ai delegati mandamentali si sostituirono certi commissari girovaganti, i quali, si disse, essendo astretti dall' obbligo del silenzio, otterrebbero assai più informazioni dai sindaci; ma io credo che i sindaci sfuggiranno anzi tali impiegati, perchè, legati questi dal silenzio, tutto sarebbe ai sindaci stessi attribuito. D'altronde que' commissari girovaganti vorranno far qualche cosa, anche quando non ci fosse per avventura nulla da fare, metteranno dissidi per far atto d' autorità, manderanno a male insomma anche la poca polizia locale che fosse già costituita.

Josti: Mi fa meraviglia che parta dai banchi della sinistra una domanda di aumento di personale, e di personale di polizia (*a sinistra: no! no!*). Mi fa meraviglia, dico, mentre e ragioni di economia e sentimento di libertà vorrebbero che si accordasse il meno possibile in proposito ad un governo qualunque. Se v'ha bisogno di polizia, ci pensi il governo. Perchè la Camera vorrà accordar dieci, mentre questo non domanda che uno?

Mi opposi alla questione pregiudiziale, perchè in questo progetto trovai nulla di contrario al mio principio, che la polizia debba essere fatta dalle autorità locali; perchè accettava nei capiluoghi l'organismo governativo, per l'ingerenza che il governo deve pure avere nelle cose della polizia, e la sorveglianza che deve esercitare su tutti gli altri funzionari di polizia della provincia.

Si vuol aumentare il personale dei delegati mandamentali. Ma non v' è altro rimedio al male? Non si può riparare in altro modo? E se si trattasse di correggere l' inerzia degli impiegati attuali?

Viora: Ma se non ce n' è nessuno?

Josti: La questione che il governo non volle mai risolvere è quella di instituire fortemente l'autorità comunale e di darle tutta la libertà di azione possibile. Senza questo la polizia locale sarà sempre un desiderio.

Quando si discusse la legge per la polizia giudiziaria, si volle incagliare l'azione del governo con mille pastoie; voleste imbrigliare i giudici (*l'oratore è volto alla sinistra*) con mille formalità legali (*riclami su molti banchi*); mentre trattandosi del potere discrezionale della polizia, l'azione dell' autorità vuol essere massimamente forte. Il provvedimento di polizia consiste nella temporanea sospensione dei diritti civili; anche nella sospensione dell' inviolabilità domiciliare, quando sia necessario (*riclami a sinistra; e lo stato d'assedio!*). Se non si sa opportunamente sagrificare la forma alla sostanza, talora bisogna pur venire allo stato d'assedio. Passato il pericolo, tutto rientra nell'ordine.

Se non si costituisce il comune su basi larghe e solide, si potrà aumentare finchè si vuole il personale di polizia, ma non si farà altro che aggravare il bilancio e peggiorare la moralità.

Farini, relatore: Domando la parola per l'ordine della discussione. Si è generalizzata troppo la questione. Io insisto, a nome della commissione, perchè si torni all'art. 3, il quale dispone se vi debbano essere delegati e da chi debbano essere pagati.

Asproni dice di combattere ogni commissario di polizia perchè i sorvegliatori devono essere l'intendente ed il sindaco; che prima però devesi fortemente riorganizzare il comune; che il sindaco deve avere la fiducia della popolazione, quindi essere eletto da questo; che il sistema dei baracelli in Sardegna è forse il più opportuno per una efficace polizia; e che il ministro invece di appoggiarli, li ha contrariati. Vota contro il progetto.

Pernati: Si disse che il ministero abbia trascurata la polizia locale. Ciò non è; giacchè coll'art. 3 trattasi appunto della creazione di funzionari che vorranno esser incaricati di quella. Quanto ai delegati locali, si dovevano fare obbligatorii ai comuni o facoltativi? Ecco tutta la questione. Si consideri che nel primo caso si sarebbe andato incontro ad una spesa di più di 700m. lire; si consideri anche alla difficoltà di trovare buoni delegati, ed al pregiudizio che avrebbero arrecato gl' incapaci; si consideri infine ai 500 nuovi impiegati, che si venivano a creare.

Prego poi il dep. Lanza ad avvertire che, a parte la soppressione delle 600m. lire dei delegati mandamentali, si ottiene pur anco in questo progetto l'economia di 500m. lire sugli impiegati stessi del governo, e si riduce da 74m. a 34m. il carico dei comuni.

Si va dicendo da molti che la polizia vuol essere lasciata ai sindaci. Ma questo è appunto il mio sistema. E quando i sindaci cadono in grave trascuranza, i delegati provinciali, dipendenti dall' intendente, vanno sul sito e coadiuvano all'attivazione della polizia, insieme col giudice istruttore e l'avvocato fiscale. Se non che dicesi che il sindaco è impopolare, perchè scelto dal governo. Ma io farò avvertire che esso deve pure esser scelto fra i consiglieri comunali, che furono già eletti dalla popolazione.

Del resto, per dimostrare che il ministero vuole la polizia locale efficace, non ho difficoltà a che sia aggiunto all'articolo un'alinea, pel quale sia obbligatoria la costituzione di un delegato in tutte le città o terre che oltrepassino i 10,000 abitanti.

Viora: Domando la parola per un fatto personale.

Il dep. Josti si meravigliò che da questa parte della Camera si domandassero impiegati di polizia. Capirei la sua meraviglia se si fossero domandati impiegati inutili; non la capisco trattandosi di contenere i ladri ed i grassatori; giacchè la libertà è la conservazione dei diritti. Il deputato Josti parla sempre di principii generali, e nell'applicazione vota contro di essi; io incapace di seguire il dep. Josti in quelle generalità, voto però infatti per quei principii.

Valerio: Domando la parola.

Il presidente: V' hanno ancora sei oratori inscritti.

Valerio: Domando la parola per un fatto personale. Il dep. Josti accusò la sinistra, che invoca la libertà comunale e la discentrazione, di avere portato incaglio alla legge giudiziaria .....

Il presidente: Ma questo non è un fatto personale.

Valerio: Io appartengo alla sinistra (*ilarità*); Non comprendo queste risa; dev' esser libero a ciascuno difendere il proprio partito. Risponderò dunque al deputato Josti che non è vero che la sinistra abbia incagliata quella legge. Il dep. Josti, d' altronde, che sedeva su questi banchi quando la sinistra era in maggioranza, sa molto bene che i voti di questa, ora in minoranza, non ponno portar incaglio.

Josti: Mi meravigliai invero che dai banchi della sinistra partissero proposte di aumento di personale di polizia. Del resto i miei principii son sempre gli stessi. Io sono passato su questi banchi per difendere quegli stessi principii che professava quando sedeva alla sinistra.

Il presidente: Metterò ai voti la proposta del dep. Viora.

Alcune voci: Non si è più in numero! L'appello nominale!

Fattosi l'appello nominale, la seduta è quindi sciolta alle ore 5.

Ordine del giorno per domani.

Interpellanza del dep. Valerio al ministro dei lavori pubblici sul monumento a Carlo Alberto.

Seguito della discussione del progetto di legge per una modificazione del personale dell'amministrazione di pubblica sicurezza.

Si avvertono le autorità amministrative giudiziarie e militari, e quelle altre persone cui occorre di rivolgersi al dicastero della guerra od a quello della marina che le lettere, i pieghi o ricorsi dovranno essere indirizzati non già al Ministro di guerra e marina, ma bensì, se concernenti il dicastero della guerra, al Ministro della guerra, se concernenti il dicastero di marina, al Ministro della marina.

— Ieri alle sei pomeridiane, di distribuirono i premi degli alunni delle scuole serali, instituite dal municipio di Torino a beneficio de' giovani operai, e poste sotto il patrocinio di S. A. R. il duca Ferdinando di Genova.

— Oggi il sig. Thiers è arrivato a Torino.

Società dell' emigrazione italiana.

Il giorno di domenica 20 corrente, alle ore 12 meridiane, avrà luogo l'assemblea straordinaria per l' elezione del presidente e di tutti gli altri membri del consiglio di direzione.

Torino, 14 giugno 1852.

Alessandria. Lungo la linea del telegrafo elettrico da Alessandria a Novara alcuni contadini, non consapevoli dei danni ed inconvenienti gravissimi che possono derivare attaccando le loro sappe e badili ai fili di esso telegrafo, penzolandosi a loro piacimento, non curarono le avvertenze degli operai che volevano impedirli; il sindaco di questa città, con apposito manifesto del 9 andante, li mette in avvertenza, che giusta i provvedimenti presi dalle superiori autorità, rimane vietato di toccare ai detti fili telegrafici e che i trasgressori verranno arrestati e sottoposti alle pene portate dal vigente codice penale.

— Di ritorno la guardia nazionale al quartiere il maggiore di servizio leggeva una lettera del sig. intendente generale della divisione, cavaliere Alessandro Boglioni di Monale, colla quale ringraziando la legione sia dell'accoglienza fattagli al suo arrivo, sia dell'offertagli serenata, dichiarava che sarebbe lieto oltremodo di ricevere la legione stessa in siffatta circostanza. Numeroso fu il concorso, gentile l'accoglienza. Convenivano pure in casa del signor intendente generale le autorità civili e militari e gli officiali superiori comandanti i corpi del presidio.

NOTIZIE DEL MATTINO

Torino, 15 *giugno*. Nella seduta d' ier sera il municipio procedè alla nomina dei consiglieri comunali che costituiscono la commissione incaricata di riferire intorno al sito da prescegliere per lo scalo della strada ferrata da Torino a Novara.

Vennero eletti i signori

Barbaroux cav. Carlo, consigliere del magistrato d' appello;

Solaro di Villanova Solaro marchese Carlo;

Pinchia Carlo, consigliere d' appello;

Galvagno commendatore, ex ministro;

Priggione avvocato Stefano;

Ceppi Conte Lorenzo, collaterale nella Camera dei conti;

Gallina conte Stefano, ex ministro.

A questi facciamo seguire i nomi de' commissari nominati dal governo:

Senatori, Desambrois, presidente: Chiodo, Giulio e Nomis di Pollone.

Deputati: Brignone, Buffa, Thaon di Reve e Valvassori.

I signori Farcito di Vinea, intendente generale della divisione di Torino; Bella, ingegnere capo e Spurgassi ingegnere.

Parigi, 13 *giugno*. Il *Moniteur* pubblica un decreto che fa cessare l' *interim* del signor Lefebvre-Duruflé, ministro dei lavori pubblici al ministero dell' interno.

L' affare dei beni della famiglia d' Orleans, ch' era per quest' oggi indicato al consiglio di Stato, è rinviato a martedì prossimo. La *Gazzetta dei Tribunali* attribuisce questo aggiornamento ad una indisposizione del sig. Cormudet.

I corrispondenti di alcuni giornali inglesi furono ammoniti dalla polizia francese ed avvertiti che ove continuino nel sistema di denigrare il governo francese, i giornali cui sono addetti saranno rimandati alla frontiera. Come è ben naturale, i giornali inglesi si mostrano furenti per queste ammonizioni.

Borsa di Parigi.

A contanti.

Il 4 1/2 p. 0/0 chiuse a 100 50, riaso 10 cent.

Il 3 p. 0/0 chiuse a 70 10, senza camb.

A termine.

Il 4 1/2 p. 0/0 chiuse a 100 55, rialzo 15 cent.

Il 3 1/2 p. 0/0 a 70 10, senza camb.

Il 5 p. 0/0 piem. (C. R.) da 97 60 a 97 70.

Londra, 11 *giugno*. Ieri nella Camera dei lordi l' attenzione fu diretta da lord Brougham sullo stato deplorabile della Giamaica, presentando egli una petizione dei giudici e degli avvocati di quella colonia sull' argomento, e s' intavolò una discussione animata sui mezzi di provvedervi. Lord Derby espresse l' opinione che l' unico rimedio efficace è di sospendere l' ulteriore riduzione dei diritti differenziali sugli zuccheri.

Nella Camera dei Comuni vi furono alla seduta del mattino interessanti discussioni sopra diversi punti del bilancio. La seduta della sera fu occupata interamente dalla discussione dei bilanci e dal progetto di legge sulla Nova Zelanda che passò nel comitato.

Al principio della seduta dell' 11 la Camera dei Comuni si occupò ancora dei bilanci, e si fecero lagnanze sulle gravi spese dell'ambasciata a Costantinopoli.

BARTOLOMEO ROCCATI, *gerente*.

BORSA DI COMMERCIO

BOLLETTINO OFFICIALE *dei corsi accertati dagli agenti di cambio e sensali il* 14 *giugno* 1852.

CORSO AUTENTICO

FONDI PUBBLICI	Godimento	Per contanti: g. pr. dopo la b.	Per contanti: nella mattina	Pel fine del mese corrente: g. pr. dopo la b.	Pel fine del mese corrente: nella mattina	Pel fine del mese prossimo: g. pr. dopo la b.	Pel fine del mese prossimo: nella mattina
1819 5 0/0.	1 aprile.						
1831 id.	1 gennaio						
1848 id.	1 marzo.						
1849 id.	1 gennaio		97 75		98	9 65	98 25 p. 10, 98 (35
1851 id.	1 giugno.						
1834 Obbligazioni	1 gennaio						
1849 id.	1 aprile.						
1850 id.	1 febbraio						
1844 5 0/0 Sard.	1 gennaio						
FONDI PRIVATI							
Azioni Banca naz.	1 gennaio		1895		1895 1897		1830
Id. di Savoia.							
Città di Torino 14 0/0 oltre l' int.	dic.						
Torino 15 50 0/0.	1 gennaio						
Città di Genova 4 0/0.							
Soc. del gaz antica	1 gennaio.						
Id. nuova							
Incendii a premio fisso	31 dic.		1315				
Via ferr. di Savigliano	1 genn.						
Molini presso Collegno	1 giugno.						

CAMBI	per brevi scad.		per tre mesi	
Augusta	251	1/8	250	1/8
Genova sconto	4	0/0		
Francoforte S. M.	209			
Lione	99	65	99	05
Londra	25	32	25	22
Milano				
Parigi	99	65	99	05
Torino sconto	4	0/0		

CORSO DELLE VALUTE

		Compra	Vendita
Doppia da L. 20	L.	20 00	20 13
Doppia di Savoia	»	28 84	28 89
Doppia di Genova	»	79 40	79 66
Sovrane nuove	»	35 22	35 30
Sovrane vecchie	»	35 00	35 11
Scapito dell'eroso misto		2 50 0/00.	

(I biglietti si cambiano al pari alla Banca).

TIPOGRAFIA ARNALDI